



## STATUTO

### TITOLO I

#### **Art. 1 DENOMINAZIONE**

A seguito dell'accordo interconfederale dell'8 novembre 2004, tra le associazioni "CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL TERZIARIO E DELLA PICCOLA IMPRESA", in sigla "Confterziario", con sede in Roma, Via Satrico n. 47 (Codice Fiscale 93008580297) per la parte datoriale e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori "CONF. LAVORATORI - Confederazione Italiana Lavoratori" in sigla "Conflavoratori" con sede in Roma, Via degli Scipioni n. 132 (Codice Fiscale 97291070585) e la "CIU", con sede in Roma, Via Antonio Gramsci n. 34 (Codice Fiscale 97357550587), dall'altra, è costituito, secondo quanto previsto dall'art. 118, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i., il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua per i lavoratori occupati dalle imprese del terziario, del turismo, dell'artigianato e dei servizi, che assume il nome di "FONDAZIENDA".

FONDAZIENDA è istituito come Associazione ai sensi dell'art. 14 e seguenti del capo II, titolo II - Libro primo del codice civile (di seguito denominato "Associazione").

#### **Art. 2 SEDE**

L'associazione ha sede in Roma, Via Satrico 47 - 00181, presso la sede nazionale della Confterziario.

#### **Art. 3 DURATA**

La durata dell'associazione è illimitata.

#### **Art. 4 SOCI**

Possono essere soci del Fondo le imprese che optano per l'adesione al fondo ai sensi dell'art. 118, comma 3 della legge 388 del 2000.

I soci hanno tutti uguali diritti.

E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Art. 5 SCOPO E FINALITA'**

L'associazione non ha fini di lucro ed opera a favore delle piccole imprese, nonché dei relativi dipendenti, in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi

sottoscritti.

Il Fondo promuove e finanzia - secondo le modalità fissate dall'art. 118 della legge 388 del 2000 - piani formativi aziendali, territoriali e settoriali di e tra imprese, concordati tra le Parti sociali. L'attuazione dello scopo suindicato viene disciplinata dal Regolamento del Fondo. Il Fondo articola la propria attività su base territoriale o su base nazionale secondo le specificità dei singoli piani.

#### **Art. 5 BIS CESSAZIONE DEGLI ASSOCIATI**

Lo status di associato al fondo cessa a seguito di scioglimento, liquidazione o, comunque, cessazione per qualsiasi motivo di Fondazienda; cessazione per qualsiasi causa degli associati medesimi.

### **TITOLO II**

#### **FUNZIONALITA' INTERNA**

#### **Art. 6 ORGANI**

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI**

"L'assemblea è composta in maniera paritetica da 12 membri, 6 in rappresentanza di CONFETERZIARIO e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali CIU - CONFLAVORATORI.

I membri dell'Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Ciascuna Organizzazione di cui sopra può, per dimissione o per giustificati motivi approvati dall'Assemblea, sostituire i membri designati dalla stessa anche prima della scadenza del quadriennio, con comunicazione scritta al Presidente del Fondo.

Il Presidente, alla prima Assemblea utile, comunica l'avvenuta variazione per la presa d'atto.

In caso di rinnovo o di sostituzione i componenti precedentemente nominati rimarranno in carica fino alla nomina dei nuovi componenti."

In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dalla Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri

dell'Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 8 POTERI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- nominare il Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- definire le linee - guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 5 dello Statuto;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli amministratori, i Revisori dei Conti;
- deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare la cessazione dello stato di socio;
- approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento proposte dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni di cui all'art. 1, che dovranno comunque essere sottoposte alla verifica di conformità del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (comma 2, art. 118 della L. 388/2000 e ss.mm.);
- delegare al Consiglio o a singoli Consiglieri il compimento di specifici atti e l'esercizio di determinate funzioni;
- provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare il modello organizzativo e gli organici del Fondo;
- approvare ogni altra attività proposta all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente mediante raccomandata - contenente luogo, data e ordine del giorno - da inviare a ciascun interessato, presso il domicilio indicato, almeno venti giorni prima della riunione.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con posta elettronica o via fax da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice Presidente.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei componenti e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti.

#### **Art. 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 8 (otto) membri, eletti dalla Assemblea dei Soci sulla base della designazione da effettuarsi in via paritetica dalla componente datoriale e dalla componente dei lavoratori.

I componenti il Consiglio sono nominati dall'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei propri membri, durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati più volte.

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio potrà avvalersi di specifiche consulenze tecniche di esperti esterni al Fondo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.

#### **Art. 10 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione per il raggiungimento degli scopi del fondo ed inoltre ha i seguenti compiti:

- dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea;
- vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi del fondo;
- vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dal fondo;
- predisporre il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- approvare i costi di amministrazione e di funzionamento del Fondo;
- redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ;
- regolare il rapporto di lavoro con il personale del fondo in ogni sua fase ed aspetto, e regolarne il trattamento economico, incluso quello del Direttore, nell'ambito dei bilanci preventivi approvati dall'Assemblea;
- deliberare in ordine all'assunzione e al licenziamento del personale necessario per il funzionamento del Fondo e riguardo alla nomina e alla revoca del Direttore;
- predisporre le modifiche allo Statuto e al Regolamento da sottoporre all'Assemblea;
- definire la regolamentazione delle procedure riguardanti: valutazione, tempi, assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto, restituzione delle risorse da parte dei soggetti interessati in caso di mancato utilizzo delle stesse e ogni altro aspetto relativo alle procedure da seguire;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare i verbali delle proprie riunioni;
- compiere ogni ulteriore atto delegato dall'Assemblea.

#### **Art. 10 Bis FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato - contenente luogo, data e ordine del giorno - da inviare almeno quindici giorni della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma - o via fax - da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei

componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal Segretario nominato di volta in volta dal Consiglio su designazione del Presidente.

#### **Art. 11 IL PRESIDENTE**

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica un quadriennio, su designazione della Conferenza dei Revisori.

Spetta al Presidente:

- la legale rappresentanza del fondo;
- promuovere le convocazioni ordinaria e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
- svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 12 IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio, su proposta delle Organizzazioni dei lavoratori, e dura in carica un quadriennio.

Le due organizzazioni dei lavoratori si alterneranno nella designazione del Vice Presidente.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### **Art. 13 DEROGHE PER URGENZE**

In caso di urgenza il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso che a tal fine deve essere convocato entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti.

#### **Art. 14 Direttore**

All'attività dell'associazione è preposto un Direttore, il quale esegue le deliberazioni degli organi sociali del Fondo ed ha la responsabilità di gestire

l'attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi del fondo, in coerenza con le disposizioni di legge e in attuazione delle direttive del Consiglio al quale risponde.

Il Direttore esercita anche le funzioni previste dal Regolamento.

#### **Art. 15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi: uno designato dalla Confiterziario e uno dalla Organizzazione dei Lavoratori che non ha espresso il Vice Presidente; il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili.

La Confiterziario e la Organizzazione dei lavoratori che non ha espresso il revisore effettivo designano, inoltre, due revisori dei conti supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Revisori effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

I revisori di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti, sono nominati dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti, durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati più volte.

I Revisori dei Conti esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del codice civile.

Essi devono riferire all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i bilanci consuntivi dell'associazione per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.

Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qual volta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Revisori ne faccia richiesta.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche con la posta elettronica o il fax.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

#### **Art. 16 RISORSE FINANZIARIE**

Ai sensi dell'art. 118 della legge 23.12.2000 n. 388, l'associazione è finanziata:

- dal contributo integrativo, stabilito dall'art. 25, quarto comma della legge 29.12.78 n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico delle aziende che volontariamente aderiscono al Fondo;

- da finanziamenti pubblici destinati alle finalità del Fondo in forza dei provvedimenti normativi o determinazioni ministeriali;
- da eventuali finanziamenti pubblici e privati;
- da apporti finanziari che, a qualsiasi titolo, vengono destinati al Fondo.

#### **Art. 17 PATRIMONIO DELL'ENTE**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. beni di proprietà del Fondo;
2. somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
3. apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

#### **ART. 18 BILANCIO**

Gli esercizi finanziari dell'associazione hanno inizio il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese precedente alla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale alla Confiterziario, alla CIU ed alla Conflavoratori.

#### **Art. 19 COMPENSI E RIMBORSI SPESE**

In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, saranno eventualmente riconosciuti compensi e/o rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea, nell'ambito delle spese di funzionamento del Fondo previste nel Regolamento.

#### **Art. 20 SCIoglimento E CESSAZIONE**

In caso di scioglimento del Fondo o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'Assemblea provvederà alla nomina di tre liquidatori designati, rispettivamente, uno dalla Confiterziario e uno dalle Organizzazioni dei Lavoratori ed uno, con funzioni di presidente, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Nel caso di mancata nomina dei liquidatori, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale competente.

L'Assemblea determinerà all'atto della messa liquidazione dell'Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura delle liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza e istruzione proposte dall'Assemblea. in caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei soci di cui all'Art. 1 del presente Statuto.

#### **Art. 21 MODIFICHE STATUTARIE**

Il presente statuto, nonché il regolamento, potranno essere modificati dall'Assemblea dell'associazione con delibere che richiedono, per la validità, il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri.

#### **Art. 22 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore nonché, in quanto applicabili, le norme previste dal Regolamento dell'Associazione.

F.to Dott. Giorgio FERRO - F.to Dott. Laura MATTIELLI Notaio